



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
92	23/10/2023	17	6

Oggetto:

D.lgs. 152/06 art. 208. Rinnovo e variante sostanziale di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Ditta Eco Energy s.r.l. con sede legale ed opificio in via Caracciano zona PIP nel Comune di Airola (BN).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;
- b. l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. la Ditta Eco Energy S.r.l., con sede legale ed opificio in Airola via Caracciano zona PIP, iscritta alla CCIAA di Benevento, C.F.01395640624, legalmente rappresentata dalla sig. Ilaria Valletta, ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS***, è autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, all’esercizio dell’attività di messa in sicurezza e recupero di rifiuti non pericolosi con D.D. n. n. 204 del 22/11/2012, successivamente aggiornato con D.D. n. 39 del 29/04/2013 e con D.D. n. 69 del 19/08/2013;

RILEVATO CHE

- a. con nota acquisita al prot. 521050 del 04/11/2020, la ditta ha presentato istanza di variante sostanziale dell’autorizzazione di cui al D.D. n. 69 del 19/08/2013, avente ad oggetto:
 - a.1. installazione di un impianto di recupero aprisacco e selezione fornito da Copram srl con e senza cassoni scarrabili sottostanti;
 - a.2. utilizzo di un impianto mobile di biotrituratore cippatore per la riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti e la produzione di cippato;
 - a.3. rinuncia alla gestione di taluni rifiuti e incremento di taluni in ingresso;
 - a.4. riorganizzazione delle aree interne ed esterne con conseguente incremento delle quantità di rifiuti in ingresso;
 - a.5. adeguamento impianto antincendio;
 - a.6. adeguamento impianto videosorveglianza;
- b. questa U.O.D., con nota n. 545022 del 17/11/2020, ha comunicato l’impossibilità di avviare il procedimento in quanto non era concluso l’iter di verifica di assoggettabilità a VIA;
- c. con D.D. n. 113/2021 dello STAFF 501792 della Regione Campania è stata disposta l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi presentato dalla ditta Eco Energy S.r.l.;
- d. in data 05/05/2021, acquisita al prot. 242087, la ditta Eco Energy Srl ha trasmesso istanza di rinnovo dell’autorizzazione di cui al D.D. n. 69/2013, e ha richiesto di unificare lo stesso al procedimento di variante sostanziale a suo tempo inviata;
- e. con nota prot. n. 369265 del 13/07/2021, questa UOD ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo;
- f. con nota prot. n. 370082 del 13/07/2021, è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 9 settembre 2021, successivamente aggiornata al giorno 22 settembre 2021;
- g. il giorno 22 settembre 2021 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi in cui sono state richieste integrazioni da parte della Provincia di Benevento e da parte dell’Arpac con nota acquisita al prot.n. 446848 del 9/09/2021. In tale sede, la ditta ha consegnato copia della nota della dell’EIC n. 17484 del 25/08/2021 con cui ha confermato il parere favorevole espresso con nota prot. n. 2241 del 20.05.2015 in sede di verifica di assoggettabilità a VIA;
- h. a seguito di convocazione con nota prot.n. 572099 del 17/11/2021, il giorno 9 dicembre 2021 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, in cui è stata data lettura della nota dell’Arpac, anticipata in via informale e successivamente acquisita al prot.n. 618653 del 10/12/2021, con cui la stessa ha richiesto integrazioni documentali e ha rappresentato la necessità di inibire il conferimento del CER 200301. In tale sede sono state, altresì, richieste integrazioni da parte della Provincia di Benevento e del Comando Provinciale dei VV.F.;
- i. a seguito delle integrazioni trasmesse dalla ditta Eco Energy S.r.l. acquisite al prot. n. 62297 del 4/02/2022, questa UOD ha convocato la Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 109015 del 28/02/2022, per il giorno 24 marzo 2022. In tale sede, è stata data lettura del parere favorevole dell’Asl, acquisito al prot. n. 161021 del 24/03/2022, e della nota dell’Arpac prot.n. 16849 del 21/03/2022, acquisita al prot. n. 155473 del 22/03/2022, con cui ha espresso parere favorevole.

- j. la ditta, con nota del 13/04/2022, acquisita al prot. n. 202634 del 14/04/2022, ha trasmesso il parere definitivo favorevole del Comando Prov.le dei VVFF prot. 4201 del 4/04/2022;
- k. il giorno 12 maggio 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria che si è conclusa con determinazione conclusiva favorevole, sulla scorta dei seguenti pareri:
 - k.1. Asl di Benevento – Parere favorevole espresso con nota acquisita al prot. n. 161021 del 24/03/2022;
 - k.2. Comando Prov.le dei VVFF di Benevento - Parere favorevole espresso con nota prot. 4201 del 4/04/2022;
 - k.3. Provincia di Benevento - Parere favorevole con riserva di confermarlo ad acquisizione dei seguenti chiarimenti/ integrazioni, come verbalizzato in sede della suddetta Conferenza di Servizi: *“Le tavole presentate, come integrazioni dalla n. 1 alla n.4, non risultano firmate digitalmente (p7m). Inoltre, in merito all’esame delle predette tavole, in particolare la tavola n. 1 del layout dell’impianto riporta degli stalli, in particolare quelli dell’mps, allocati e sistemati in maniera diversa rispetto alle tavole di progetto allegate alla richiesta. Dalle stesse tavole si è potuto notare che la sistemazione dei detti stalli avviene con new jersey dell’altezza di metri 4, per cui, non avendo sezioni che riportano l’altezza della recinzione a sud del predetto impianto, non è possibile definire l’altezza dei cumuli determinati in sede di assoggettabilità al VIA, sia se la stessa recinzione può assolvere a barriera frangivento. Inoltre, va chiarito, per le pavimentazioni dell’impianto, sia quelle in cls e sia quelle in asfalto, se sono a tenuta e impermeabili. Dagli elaborati, sia il pozzetto fiscale che il pozzetto di immissione in fogna non risultano georeferenziati. Dall’elaborato n. 4 delle tavole di integrazioni trasmesse, non risulta evidenziato il tracciato delle tubazioni di scarico delle acque dei tetti, della pesa bilico e del bacino di raccolta delle acque del lavaruote. Inoltre, manca la certificazione aggiornata dell’Ente gestore della fognatura.”*
 - k.4. Ente Idrico Campano e Comune di Airola – Assenso acquisito ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della legge 241/1990;
 - k.5. Arpac Dipartimento Prov.le di Benevento – Parere favorevole espresso con nota acquisita al prot.n. 238618 del 6/05/2022 con prescrizioni;

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE

- a. con nota acquisita al prot.n. 283531 del 30/05/2022, l’Ente Idrico Campano ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot.n. 17484 del 25/08/2021;
- b. con nota pec del 3/06/2022, la ditta Eco Energy S.R.L. ha trasmesso alla Provincia di Benevento, e per conoscenza a questa UOD, le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 12 maggio 2022, acquisite al prot.n. 292022 del 6/06/2022, ed ha allegato i seguenti elaborati grafici:
 - b.1. Elaborato grafico T1- Planimetria inquadramento;
 - b.2. Elaborato grafico T2 - Planimetria ante operam;
 - b.3. Elaborato grafico T3- Planimetria opificio post operam;
 - b.4. Elaborato grafico T4- Planimetria quotata;
 - b.5. Elaborato grafico T05- Planimetria captazione e trattamento delle acque;
 - b.6. Elaborato grafico T6 BIS - Layout impianto attività;
 - b.7. Elaborato grafico T9 bis - Planimetria di nebulizzazione raggio d’azione;
 - b.8. Elaborato grafico T9 ter- Planimetria emissioni in atmosfera;
 - b.9. Elaborato grafico T10- Planimetria dati territoriali georiferiti;
- c. con la medesima nota ha altresì trasmesso copia della documentazione del progetto antincendio presentato ai VV.F. e per il quale ha espresso parere favorevole;
- d. in data 29/06/2022, con nota acquisita al prot.n. 338065, la Provincia di Benevento ha confermato il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi del 12 maggio 2022;
- e. in data 27/06/2022 con nota prot.n. 331608, la ditta ha trasmesso la lettera di affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 2 della L.R.C. n.59/2018 al Dr. Toni Gattola nonché la dichiarazione, resa ai sensi dell’art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente;

CONSIDERATO CHE

- a. al fine dell'emissione del decreto dirigenziale di rinnovo, questa UOD ha richiesto alla ditta la trasmissione della polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, a copertura dei rischi derivanti dall'attività, della durata di 10 anni + 1;
- b. in data 14.10.2022, con nota acquisita al prot.n. 505207 di pari data, la Ditta ha comunicato di essere impossibilitata, a causa di sopravvenute criticità economiche contingenti, a trasmettere la suddetta polizza fidejussoria per tale arco temporale e, contestualmente, ha richiesto la proroga di un anno dell'autorizzazione di cui ai D.D. n. 204 del 22/11/2012, ai sensi dell'art.10 septies del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 e legge di conversione n. 51 del 20 maggio 2022, recante : *“ Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*;
- c. con nota prot. n. 590308 del 28.11.2023, questa UOD ha preso atto, ai sensi dell'art.10 septies del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, della proroga al 22.11.2023 della scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 204 del 22.11.2012;

PRESO ATTO CHE

- a. in data 15.09.2023, con nota acquisita al prot.n. 440460 di pari data, la ditta ha trasmesso copia della certificazione ISO 14001;
- b. in data 18.09.2023, acquisita al prot. n. 441680 di pari data, la ditta ha consegnato in originale la Polizza Fidejussoria n. 2022157 rilasciata dalla Società Revo Insurance s.p.a. – Agenzia Fixas di Falzarano Tommaso cod. 053 – Airola, con cod. di controllo 94 e cod. rischio 132, per un importo garantito di 41.445,00 euro (quarantunomilaquattrocentoquarantacinque/00) in favore del Presidente della Giunta Regionale, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività svolta;

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento geom. Alberto Spallone;
- b. che in data 18.09.2023 è stata effettuata la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), relativa al Rappresentante Legale della società ed al Direttore Tecnico Dott. Toni Gattola;
- c. che dalla BDNA è risultato, in data 25.09.2023, che nei confronti del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;
- d. che per quanto riguarda il Direttore Tecnico, la suddetta richiesta, allo stato, non ha ancora avuto riscontro;

VISTI

- L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria dell'8/06/2022 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento Geom. Alberto Spallone, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

- 1. di autorizzare**, così come si autorizza, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la modifica sostanziale presentata dalla ditta Eco Energy S.r.l., con sede legale ed ufficio in via Caracciano zona PIP nel Comune di Airola (BN), iscritta alla CCIAA di Benevento, C.F.01395640624, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Ilaria Valletta ***OMISSIS*** **OMISSIS*** **OMISSIS*;
- 2. di rinnovare** l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, già autorizzato con D.D. n. 204 del 22/11/2012, per anni 10 (dieci) a partire dal rilascio del presente atto;

3. **di stabilire che** la modifica sostanziale di che trattasi è approvata secondo le planimetrie acquisite al prot.n. 292022 del 06/06/2022 nonché secondo la tabella riepilogativa dei codici EER, che quale **Allegato 1** è parte integrante del presente provvedimento,
con le seguenti prescrizioni:

Gestione Rifiuti

- 3.1. Relativamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate riportati a pag. 115-116 della Relazione Tecnica che la Ditta prevede di allocare in cassoni o in balle nell'“Area deposito temporaneo rifiuti prodotti”, non sono stati indicati la giacenza istantanea massima per ogni CER e il tempo massimo di permanenza in impianto (dalla data di lavorazione del rifiuto alla data di uscita dei rifiuti/scarti ottenuti) sebbene richiesti nella precedente Conferenza di Servizi. Pertanto in mancanza di specifici rilievi da parte della Ditta in sede di conferenza di servizi né nelle integrazioni presentate, relativamente al quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti prodotti (in ossequio alle disposizioni di cui alla DGR 223/19 ed alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121/2019, oltre che dalle norme vigenti), tenuto conto che l’area indicata per il Deposito temporaneo in Planimetria Layout Impianto ed Attività – Gennaio 2022 è pari a circa 12,5 metri x 6 metri = circa 75 mq, considerando la necessaria ispezionabilità degli stalli (80% area considerata) si ritiene possibile uno stoccaggio istantaneo massimo pari a 180 mc per i rifiuti prodotti dalle lavorazioni in impianto (CER 191001, 191002, 191201, 191202, 191204, 191205, 191207, 191208, 191210, 191212, 200108) da allocare solo in balle o in cassoni a tenuta nell’area indicata in planimetria per un’altezza massima al colmo pari a 3 metri. Per il CER 200108, data la natura del rifiuto, si ritiene che possa permanere in impianto al massimo 72 ore in cassone a tenuta e chiuso ermeticamente per ridurre al minimo gli impatti. Per quanto riguarda i tempi di giacenza dei rifiuti prodotti, poiché la Ditta ha assimilato la gestione di questi rifiuti ai limiti per il deposito temporaneo, può quindi considerarsi un tempo massimo di giacenza pari a 3 mesi (alla luce dei quantitativi trattati e ottenibili dal trattamento). Si sottolinea che in generale i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate dovranno essere gestiti conformemente a quanto previsto dalla Parte Quarta del Dlgs 152/06, dalle norme specifiche e dalla DGR 8/19, trattandosi di rifiuti facenti parte integrante del ciclo di recupero e non gestiti ai sensi dell’art. 185-bis.
- 3.2. Rispettare i valori indicati nella Relazione Integrativa ed i valori finali assunti dall’A.C. (giacenza istantanea massima; quantitativi giornalieri e annui massimi di rifiuti; tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti) da intendersi come soglie massime per ogni singolo CER, comunicando all’A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti/prodotti e/o necessità di aumento delle soglie stabilite. Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per lo stoccaggio e il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, per lo stoccaggio di rifiuti, per il deposito delle materie prime e/o dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei materiali/contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Si fa presente che gli stalli con rifiuti EoW/ex MPS in conformità con quanto stabilito dalla DGR 8/19 in nessun caso potranno presentare cumuli con rifiuti/materiali sfusi o in balle di altezza massima al colmo maggiore di 3 metri o cassoni con rifiuti oltre il bordo dello stesso (come evidenziato dalla ditta nel Grafico Layout Impianto ed Attività – Gennaio 2022). Per gli stalli in cui è prevista la presenza di più tipologie di rifiuti caratterizzati da diversi CER e destinati a successive operazioni di recupero, la capacità limite dello stallo è data dalla capienza geometrica dello stesso con la limitazione legata alle pendenze del rifiuto/materiale e all’altezza massima al colmo pari a 3 metri. Si fa presente che le aree dichiarate per uno specifico CER oppure per Materiale EoW non potranno essere in nessun caso utilizzate per altri rifiuti/materiali.
- 3.3. Si prende atto delle seguenti procedure tecniche esplicitate nella Relazione originaria e nella Relazione integrativa, e si aggiungono ulteriori indicazioni indicative:
- Produzione **End of Waste da carta e cartone con operazione R3**. A tal proposito attenersi a quanto previsto da DM 22 settembre 2020, n. 188 e in particolare alla Norma UNI EN 643. In particolare con riferimento al DM n. 188/2020 provvedersi di tutte le analisi previste per il materiale in ingresso e per il materiale in uscita (End of Waste); applicare le modalità di prelievo e conservazione dei campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802; dotarsi di tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità, comunicazioni prescritte e sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 900. Per le EoW Carta-Cartone la Ditta ha indicato in Planimetria Layout Impianto ed

Attività – Gennaio 2022 una giacenza istantanea massima pari a 3 tonnellate e una tempistica massima di giacenza in impianto pari a 90 giorni.

- **Per gli altri rifiuti (vetro, metalli, metalli non ferrosi, plastica, legno, ingombranti) sono dichiarate operazioni relative a R3/R4/R5. Poiché tali operazioni non producono End of Waste e sono intermedie/preliminari al processo di recupero, si ritiene di considerare applicata l'operazione R 12.** La Ditta nella relazione integrativa ha dichiarato che tali operazioni non produrranno EoW, ma specifiche tipologie di rifiuti con lo stesso CER o caratterizzati da CER di cui alla categoria 19 da destinare ad impianti presso cui si completerà il recupero effettivo. Gli scarti saranno parimenti classificati con CER della categoria 19 ed inviati ad altri impianti dedicati. La Ditta per questi rifiuti in ingresso ha dichiarato i quantitativi istantanei massimi in Planimetria Layout Impianto ed attività - Gennaio 2022 e una tempistica massima di giacenza in impianto pari a 30 giorni.
 - **Per il CER 20.02.01** si prende atto che si accetteranno solo sfalci di potature e manutenzione del verde (senza rifiuti organici), utilizzando solo il cippatore e che si prevede di produrre rifiuto caratterizzato dal CER 191207.
 - A causa dell'estrema diversificazione dei rifiuti **CER 19 12 12**, della cernita effettuata solo manualmente dalla Ditta e della destinazione a successiva operazione di recupero R1, **si ritiene potranno essere accettati unicamente rifiuti caratterizzati da presenza di plastica, cartone e carta, tessili, legno ed altri materiali idonei alla operazione R1 in percentuali complessivamente maggiori del 90% in peso e con presenza minima di materiale organico residuo (non oltre il 2% in peso). Tenuto conto che il CER 19 12 12 può provenire solo da altri impianti di trattamento rifiuti, il Responsabile Tecnico dell'impianto di provenienza per ogni lotto pari a 500 ton dovrà produrre specifico report con analisi merceologica-chimica attestante le caratteristiche suindicate. In mancanza i rifiuti caratterizzati dal CER 19 12 12 non potranno essere accettati.**
 - La Ditta dichiara di non attuare operazioni sui RAEE in ingresso (CER 16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36) per i quali è prevista solo l'operazione R13. In ogni caso la Ditta dovrà rispettare tutte le specifiche norme di settore, oltre a quanto previsto dalla DGR Campania 8/2019 e s.m.i.
 - I rifiuti per i quali è prevista solo messa in riserva R13 gli stalli sono separati per ogni CER (CER 04 02 21, 04 02 22, 20 01 10, 20 01 11 e 19 12 08). Attenersi rigidamente agli stalli ed ai quantitativi dei rifiuti dichiarati.
 - eventuali variazioni dei dati riportati nella Relazione Tecnica e nella Relazione integrativa, inerenti alle operazioni e ai CER che si prevede ottenere dalla lavorazione dei rifiuti ingombranti CER 20 03 07, dovranno essere comunicati a questa UOD ed autorizzati preventivamente senza possibili deroghe.
- 3.4. La Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
- 3.5. Tenuto conto della potenziale presenza di quantitativi comunque minimi di residui organici, (come peraltro riportato dalla stessa Ditta avendo previsto tra i rifiuti prodotti il CER 20 01 08 a pag. 115 della Relazione Tecnica) prevedere nel capannone un pozzetto di raccolta dei colaticci potenzialmente derivanti dai rifiuti in stoccaggio con potenziale presenza di materiale organico (CER 19 12 12). Gestire tali colaticci come rifiuto.
- 3.6. I cumuli di rifiuti (sfusi o in balle o in cassoni) ubicati all'esterno, ove tecnicamente possibile, dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve), comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sugli impatti come prescritti dai soggetti competenti. In generale relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità

operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019 oltre che per le indicazioni relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti, oltre che a quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza

- 3.7. Per consentire eventuali controlli la Ditta, come dichiarato, dovrà provvedere a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento di ogni carico di rifiuti in ingresso anche nel corso dei passaggi interni e per materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020) al fine di garantire il rispetto delle tempistiche massime di giacenza suindicate, attuando una procedura integrativa di registrazione per le EoW prodotte adottando adeguati strumenti complementari e aggiuntivi.
- 3.8. Sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, garantire sempre la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i., dal DLgs 31 luglio 2020, n. 101 e dai relativi regolamenti UE.
- 3.9. In generale per la gestione e miscelazione di rifiuti attenersi a tutte le procedure tecniche, alle norme vigenti ed alle BAT di settore vigenti applicabili.
- 3.10. Prevedere cautelativamente anche un potenziale stallo al coperto per eventuali rifiuti pericolosi occasionalmente rinvenibili tra i rifiuti conferiti.
- 3.11. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F. (anche ai sensi della DGR 223/19 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dei Piani di Emergenza). Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione a questa U.O.D. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
- 3.12. I cumuli di rifiuti ubicati all'esterno, ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dalla DGR 8/19 e ss.mm.ii., dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve), comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione degli impatti come prescritti dai soggetti competenti.
- 3.13. Relativamente al Piano di dismissione, in caso di cessazione definitiva dell'attività, presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta / parere all'Autorità Competente.
- 3.14. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da codici EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale e dalle citate Direttive/Circolari.
- 3.15. I rifiuti e le End of Waste prodotte dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e delle norme specifiche, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio o destinati ad operazione R1.
- 3.16. Effettuare una rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
- 3.17. Effettuare la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
- 3.18. Effettuare con frequenza bimestrale il monitoraggio dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura

atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

Emissioni in atmosfera

4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

Emissioni diffuse

Punto P1 - Transitto automezzi, vie di transito e zona di scarico

Punto P2 - Transitto automezzi, vie di transito e zona di scarico

Punto P3 - Zona di scarico

Punto P4 - Stoccaggio rifiuti in cumuli

Punto P5 - Impianto di triturazione rifiuti settore 1

Punto P6 - Impianto di triturazione rifiuti settore 2

Punto P7 - Stoccaggio MPS (EOW)

Punto P8 - Stoccaggio rifiuti in cumuli

Emissioni convogliate

Punto E1 - Impianto esistente di cernita - selezione, pressatura, impianto nuovo di recupero aprisacco.

con le seguenti prescrizioni:

- 4.1 Rispettare il *ciclo produttivo* e le *tecnologie* indicate nella *documentazione* allegata all'*istanza di autorizzazione* e quanto indicato nella *documentazione integrativa*.
- 4.2 Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle *emissioni diffuse*.
- 4.3 Prevedere per l'**emissione convogliata E1** il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (*Polveri*), il rispetto del relativo *limite di emissione*, il rispetto della *portata di progetto* e l'utilizzo del relativo *metodo di prelievo e analisi*:

Punti di emissione	Fasi lavorative	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E1	Impianto esistente di cernita-selezione impianto esistente di pressatura, impianto nuovo di recupero-aprisacco- selezione	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti *	UNI EN 13284-1:2017	6.100
- Impianto di abbattimento previsto: filtro a tessuto .						
*così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.						

- 4.4 La **portata effettiva**, misurata durante i *campionamenti in autocontrollo*, deve corrispondere alla **portata di progetto autorizzata (6.100 Nm³/h)** con un *range di tolleranza* pari a $\pm 20\%$. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'*atto autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

- 4.5 Effettuare il monitoraggio delle seguenti *emissioni diffuse* di *polveri totali*:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Ubicazione punti di rilievo	Parametro	Sistema di abbattimento
P1	Transitto automezzi, vie di transito e zona di scarico	Nei pressi dell'area di ingresso	Polveri totali	Incapsulamento del carico e inumidimento ruote automezzi
P2	Transitto automezzi, vie di transito e zona di scarico	Nei pressi dell'area di conferimento 1		Incapsulamento del carico, inumidimento ruote automezzi e aspersione controllata con nebulizzatori ad acqua
P3	Zona di scarico	Nei pressi dell'area di conferimento 2		Aspirazione con impianto Airmec Italy

P4	Stoccaggio rifiuti in cumuli	Nei pressi dell'area di stoccaggio rifiuti in cumuli		Aspersione controllata con nebulizzatori ad acqua
P5	Impianto di triturazione rifiuti settore 1	Nei pressi dell'impianto di triturazione rifiuti		Incapsulamento impianto di vibrovagliatura, aspersione controllata con nebulizzatori ad acqua, inumidimento delle diverse frazioni granulometriche all'uscita del vibrovaglio
P6	Impianto di triturazione rifiuti settore 2	Nei pressi dell'impianto di triturazione rifiuti		
P7	Stoccaggio MPS	Nei pressi dall'area stoccaggio MPS		
P8	Stoccaggio rifiuti in cumuli	Nei pressi dall'area stoccaggio rifiuti in cumuli		Aspersione controllata con nebulizzatori ad acqua

- 4.6 In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro.
- 4.7 Al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere al confinamento di tutti i nastri trasportatori e a garantire idonea altezza di caduta da essi.
- 4.8 Adottare sistemi di controllo automatico dell'apertura e chiusura di tutti i portali di accesso dei capannoni al fine di garantire la minimizzazione dei tempi di apertura limitando le emissioni diffuse nell'ambiente esterno.
- 4.9 Prevedere il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., il rispetto delle modalità operative di monitoraggio indicate nella relazione tecnica integrativa e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.
- 4.10 Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
- garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
 - bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
 - umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
 - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
- 4.11 Relativamente all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) prodotte durante le suddette fasi lavorative:
- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
 - rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento dei filtri stessi (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).
- 4.12 Al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni di polveri, provvedere a mantenere in continua efficienza la barriera arborea, prevista lungo il perimetro aziendale.
- 4.13 Effettuare la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h).
- 4.14 Azionare i nebulizzatori d'acqua per un tempo adeguato alla bagnatura durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
- 4.15 Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli

impianti di abbattimento delle emissioni (Registrazione delle caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

- 4.16 Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

- 4.17 Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione
- 4.18 Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
 - i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
 - la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza;
- 4.19 Apporre sul camino E1, in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

- 4.20 Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 4.21 I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- 4.22 Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 4.23 Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- temperatura 273°K;
 - pressione 101,3 kPascal;
 - gas secco.
- 4.24 Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 4.25 Effettuare i **campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1) e diffuse nei punti prestabiliti (da P1 a P8)**, con **frequenza annuale**, tenendo conto delle **condizioni meteo prevalenti**, comunicando, con **almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso**, le date e gli orari di inizio e termine delle **operazioni di prelievo**. Successivamente, **trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e a questa U.O.D. le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse**.
- 4.26 Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:
- comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
 - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione provinciale di Benevento, al Comune di Airola (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- 4.27 demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 4.28 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 4.29 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 4.30 contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 4.31 gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- 4.32 adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 4.33 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

- richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

5. di prendere atto dell'assenza nel ciclo produttivo di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di combustione.

Adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20. 5.2019

6. di approvare il progetto trasmesso con le seguenti prescrizioni:

- 6.1 tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
 - certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
 - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
- 6.2 prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.

Scarichi

7. di prendere atto che, come dichiarato dalla ditta con nota acquisita al prot.n.521050 del 4/11/2020, la variante sostanziale non riguarderà le gestione e gli impianti delle acque reflue, che rimarranno invariati;

con le seguenti prescrizioni:

- 7.1 La ditta deve garantire un'opportuna capacità di stoccaggio di eventuali acque di spegnimento. In nessun caso le acque di spegnimento possono essere scaricate senza adeguato trattamento ovvero, in alternativa, smaltite come rifiuto liquido.
- 7.2 Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 3 All. V alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali (colonna IV).
- 7.3 Le acque meteoriche di dilavamento (tetti) devono essere separate dalla rete per le acque di prima pioggia. Lo scarico deve confluire in fognatura a valle del pozzetto fiscale per il campionamento delle acque di prima pioggia.
- 7.4 Il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto deve essere sempre effettuato, le acque reflue di lavaggio devono essere opportunamente trattate e scaricate rispettando i valori limite di emissione di cui alla tabella 3 All. V alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali (colonna IV).

8. di stabilire, altresì, che:

- 8.1 la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- 8.2 è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- 8.3 la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- 8.4 questa UOD, acquisita in originale perizia asseverata, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività oggetto di modifica;
- 8.5 ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

9. di precisare che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;

10. di precisare, altresì, che l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;

- 11. di confermare** quanto previsto nei D.D. n. n. 204 del 22/11/2012, D.D. n. 39 del 29/04/2013 e con D.D. n. 69 del 19/08/2013, non in contrasto con il presente atto;
- 12. di far presente che** avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- 13. di notificare** il presente decreto alla ditta Eco Energy s.r.l.;
- 14. di trasmettere** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Airola (BN); all'ASL Bn1; all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Idrico Campano- Distretto Calore Irpino; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento.

Ing. Michele Rampone